

# La legislazione penale

Fondata da Mario Chiavario e Tullio Padovani

[HOME](#)

[PROGETTO](#)

[CHI SIAMO](#)

[CONTATTI](#)

## **RIFLESSI DELLA RAPPRESENTAZIONE MEDIATICA SULLA GIUSTIZIA “REALE” E SULLA GIUSTIZIA “PERCEPITA” - GLAUCO GIOSTRA**

[settembre 17, 2018](#) | [admin](#) |

[Scarica l'articolo](#)

## RIFLESSI DELLA RAPPRESENTAZIONE MEDIATICA SULLA GIUSTIZIA “REALE” E SULLA GIUSTIZIA “PERCEPITA”

di Glauco Giostra

(Professore ordinario di diritto processuale penale, Università di Roma Sapienza)

SOMMARIO: 1. Una cronaca giudiziaria gravemente inadeguata, ma costituzionalmente irrinunciabile. – 2. L'immagine deformata della giustizia nello specchio dei media. – 3. I condizionamenti della cronaca giudiziaria sul singolo processo. – 4. I condizionamenti esercitati da altre forme di rappresentazione mediatica della giustizia. – 5. Alcune precondizioni per un miglioramento dell'informazione giudiziaria: il profilo normativo. – 6. (*segue*) il profilo professionale e deontologico. – 7. Non è un incendio al di là del fiume.

1. Un filo trasparente ma robustissimo collega l'art. 21 all'art. 101 della Costituzione. Dal loro combinato disposto, per usare una trita ma difficilmente sostituibile locuzione, si evince che il popolo ha diritto di sapere come viene amministrata la giustizia in suo nome e come i giudici, soggetti soltanto alla legge, esercitino il loro potere di *jus dicere*. L'informazione giudiziaria svolge dunque un insostituibile ruolo di garanzia, rendendo possibile una virtuosa circolarità democratica: il Parlamento emana le leggi; i giudici le applicano; i mezzi di comunicazione rendono note alla collettività le modalità con cui viene resa giustizia (c.d. pubblicità mediata); la collettività, attraverso i suoi rappresentanti, può confermare la fiducia nelle scelte legislative di politica penale o sollecitarne il cambiamento.

In apparenza, ciò non differisce da quanto accade più in generale quando una qualsiasi potestà promana dallo Stato comunità: per una sorta di legge fisica tende naturalmente a farvi ritorno, descrivendo un'ideale traiettoria circolare che si conclude dove è nata, perché il rappresentato possa compiere una qualche forma di controllo sul modo in cui la potestà è stata esercitata. Per certi aspetti, dunque, l'informazione giudiziaria attiva un meccanismo democratico in tutto analogo a quello che si verifica con riguardo ad ogni altra attività statale. Così, ad esempio, la maggioranza parlamentare predispone una certa politica economica, estera o sociale; attraverso i media la società viene a conoscenza delle scelte operate e dei risultati conseguiti; se ritenuti soddisfacenti, continua a dar credito alla medesima maggioranza oppure cambia le sue scelte affinché possano mutare anche le opzioni di politica legislativa.

Una tale assimilazione, tuttavia, non consente di tener conto della realtà affatto peculiare del fenomeno giurisdizionale penale e, conseguentemente, dell'insostituibile ruolo dell'informazione giudiziaria in questo settore. Per coglierne appieno la specificità funzionale, bisogna tornare alla *ratio essendi* del processo penale. Esso nasce dall'*impasse* di fronte alla quale si è da sempre trovata qualsiasi collettività organiz-

zata: necessità di giudicare per punire i comportamenti incompatibili con la convivenza civile e impossibilità di conoscere la verità. Per uscire da questo stallo, sin da tempi remoti, ogni *societas* ha elaborato un proprio itinerario cognitivo, estremamente variabile nelle sue forme con il mutare della cultura e delle acquisizioni scientifiche, attraverso cui raggiungere un risultato che la collettività è disposta ad accettare come vero. Il processo penale è pertanto una sorta di ponte tibetano dalla *res iudicanda* alla *res iudicata*, che, appunto, *pro veritate habetur*. A differenza di ogni altra attività statale, quindi, nel caso della giurisdizione penale non è dai risultati che si può giudicare l'accettabilità di un metodo, ma dal metodo che si può stabilire l'accettabilità dei risultati.

Di qui, la necessità che la collettività possa avere conoscenza del modo con cui viene resa giustizia. Di qui, il ruolo costituzionale dei media nel procurare una tale conoscenza e nel consentire un controllo democratico del metodo seguito per giudicare.

Ciò significa, ovviamente, che non si può gabellare per forma di controllo sull'amministrazione della giustizia la visibilità dell'esecuzione della sua decisione finale: così, ad esempio, la gogna di medievale memoria o l'odierna barbarie civile di consentire ad alcune persone di assistere – moderne *tricoteuses* – all'esecuzione di una condanna a morte, non sono forme di trasparenza giudiziaria, bensì brutale esibizione di potere a fini di deterrenza sociale. Ma significa anche che neppure la pubblicazione della sentenza può valere da sola come una pubblicità adeguata poiché appunto nel mondo della giustizia la valutazione dell'epilogo dipende dalla valutazione del tragitto compiuto per pervenirvi.

L'informazione sulla giustizia penale deve tendenzialmente riguardare, quindi, l'intero procedimento, ferma restando la necessità di salvaguardare la riservatezza della fase investigativa, poiché non avrebbe senso pregiudicare l'accertamento dei fatti per consentire il controllo dell'opinione pubblica sul modo in cui viene svolto. Ma l'idea che l'informazione giudiziaria svolga un ruolo fondamentale per la tenuta democratica del Paese registra qualcosa di più di una disaffezione nella coscienza collettiva. Si ha la sensazione che la funzione di vigilanza critica della pubblica opinione sull'operato dei giudici, pur frequentemente ribadita, venga sostenuta con flebile convinzione, se non con malcelato scetticismo, dagli stessi propugnatori di una giustizia garantita, trasparente e "partecipata": quasi si trattasse di uno slogan, che suona bene, ma significa ormai poco. Di fronte ad un fenomeno complesso, proteiforme e dilagante come vedremo essere oggi l'informazione riguardante la giustizia penale, la funzione di controllo della pubblicità suscita sempre più spesso la degnata attenzione che si riserva alle verità ormai sopravvissute a se stesse: un'eredità ingombrante di cui bisognerebbe avere il coraggio culturale di disfarsi.

Lo scadente profilo qualitativo di larga parte dell'informazione giudiziaria, il protagonismo e il sensazionalismo da essa indotti, l'uso distorto e strumentale cui spesso si presta, la modesta incidenza dei suoi fruitori sulla risoluzione dei mali della giustizia, hanno finito per fiaccare le attese riposte nel controllo democratico e indotto a dimenticare anche gli effetti benefici derivanti dalla sua stessa esistenza. Risponde

ad una elementare regola di psicologia comportamentale, infatti, che la sola prospettiva di una verifica esterna del proprio operato dissuade quasi sempre da deviazioni ed abusi nell'esercizio del potere conferito. Né questa azione preventiva è l'unico effetto positivo collegabile alla pubblicità del processo: frequenti sono gli esempi di iniziative giudiziarie coraggiose intraprese o portate a termine grazie al sostegno della stampa; di denunce dell'uso improprio degli strumenti processuali da parte dei mass media; di contributi decisivi alle indagini apportati, suggeriti o raccolti dagli organi di informazione; di insabbiamenti e di manovre diversive smascherati da inchieste giornalistiche.

Il problema, tuttavia, sarebbe mal posto, se si riducesse ad una comparazione – peraltro, soggetta ad alterne fortune – dei vantaggi e degli svantaggi conseguenti all'accesso della pubblica opinione alla giustizia penale. Questo accesso, infatti, non si pone in termini di opportunità, ma di necessità politica: per un ordinamento democratico moderno, prima ancora che essere utile una giustizia pubblica, è inconcepibile una giustizia segreta. Sottratta ad una efficace forma di controllo da parte della società, infatti, la repressione penale, che è il più incisivo mezzo di controllo sulla società, sviluppa fatalmente l'aspetto deteriore di quella politicità che le è connaturale, divenendo torbido strumento di affermazione di parte. Il valore della pubblicità della giustizia penale, quindi, non va misurato soltanto sugli effetti che essa in concreto propizia, ma sulla gravissima involuzione civile e democratica che la sua assenza comporterebbe.

Sarebbe quindi costituzionalmente, politicamente e culturalmente inammissibile oscurare la cronaca giudiziaria.

È fondamentale tener fermo questo concetto quando ci si accinge ad analizzare i tanti effetti collaterali, talvolta anche gravi, dell'attuale rappresentazione mediatica, poiché spesso da tali effetti nasce spontanea e pericolosissima la tentazione di rinunciare ad essa. Tentazione tanto più forte se si considera che la pubblicità del processo non soltanto non rimanda un'immagine fedele del rito giurisdizionale, ma talvolta lo altera.

2. L'informazione giudiziaria non è qualcosa che si giustappone *ab externo* all'amministrazione della giustizia. L'idea che questa si celebri in una sorta di enclave sociale in cui si dispensano condanne e assoluzioni, quasi un cenobio (magistrati, avvocati, polizia giudiziaria e altri addetti ai lavori) i cui riti la collettività ha diritto di conoscere attraverso i media, ma che rimangono impermeabili ad ogni influenza o suggestione, preclude oggi – anche a voler concedere che avesse un qualche fondamento sino all'avvento dei mezzi di comunicazione di massa – ogni effettiva intelligenza delle complicatissime interconnessioni tra la giustizia e la sua narrazione mediatica. Questa, almeno attualmente, è uno specchio che non si limita a riprodurre la realtà riflessa, ma spesso ne rimanda un'immagine distorta. Talvolta, poi, incide sulla realtà giudiziaria rappresentata, modificandola. In altri termini, la giustizia senza il suo racconto mediatico sarebbe diversa. Ciò pone un delicatissimo problema: l'irrinunciabile presidio democratico costituito dalla conoscibilità del modo con cui si rende giustizia comporta il rischio che questo non soltanto venga rappresentato e percepito in

maniera distorta, ma che in qualche misura possa esserne alterato. Un tale nodo politico e culturale si sintetizza, dunque, in due imperativi ineludibili: garantire la pubblicità e garantirsi dalla pubblicità deformante.

L'informazione e la giustizia hanno tecniche espressive differenti e, soprattutto, tempi diversi. La narrazione dei media ha un linguaggio semplice, diretto ed emotivo, punta al sensazionalismo, cerca la cattiva notizia, perché solo una *bad news is a good news*, propone l'apparenza come certezza, aumenta sempre di più i decibel per trovare ascolto ed i caratteri di stampa per guadagnare visibilità. Il linguaggio della giustizia è un linguaggio freddo, tecnico, propone un ragionamento spesso complesso che intreccia regole logiche e giuridiche. E, sebbene il primo si esprima in genere con i verbi al condizionale, l'impressione dell'utente è che si tratti di una cautela di facciata per non esplicitare una verità ormai acquisita, ancorché formalmente ancora in corso di accertamento; mentre il secondo si esprime sì con i verbi all'indicativo, ma per enunciare "stazioni" di transito di un percorso ancora molto lungo e incerto. A ciò si aggiunga che la cronaca giudiziaria è spesso corredata da immagini che instaurano con il testo una subliminale sintassi di forte capacità comunicativa.

L'informazione e la giustizia poi, e soprattutto, sono cadenzate da due metronomi diversissimi: la prima obbedisce alle scansioni del calendario, anzi sempre più a quelle dell'orologio, e misura la sua qualità sulla capacità di interporre il minor tempo possibile tra l'evento e la sua narrazione; la seconda segue il ritmo imprevedibile delle indagini e del processo, misurando la sua qualità sulla capacità di assicurare la migliore ponderazione possibile nel passaggio dall'ipotesi di un evento al giudizio sulla sua fondatezza. Negli ultimi decenni, la forbice di questa congenita differenza si è divaricata in modo intollerabile, con preoccupanti effetti dispercettivi.

Da un lato, vi è l'"andatura" del processo, con i suoi tempi "geologici": ipercriminalizzazione delle condotte antisociali, irrinunciabili garanzie processuali, croniche carenze strutturali ed organizzative, cultura del rinvio (funzionale ad accidie professionali e a interessi di parte), il traguardo della prescrizione hanno concorso a dilatare i tempi della giustizia la cui sentenza giunge di regola quando i media e la società hanno già da anni emesso la loro pronuncia e "archiviato" il fatto.

Dall'altro, vi è l'incalzante rapidità dell'informazione. La notizia è ormai prodotto estremamente caduco: l'odierna eclissa quella di ieri ed è eclissata da quella di domani; è una realtà effimera e ad altissima deteriorabilità. I riflettori mediatici si possono attardare soltanto sulle primissime indagini.

Non è difficile cogliere una prima conseguenza di questo macroscopico disallineamento temporale: i riflettori puntati soltanto sui primi passi dell'azione giudiziaria comportano una fuorviante traslazione del baricentro processuale nell'immaginario pubblico. Il nostro codice di procedura penale è caratterizzato da una importante scelta epistemologica: la tendenziale irrilevanza probatoria di ciò che avviene durante le indagini. L'attenzione dei media soltanto per i primi atti del procedimento finisce per caricarli di un significato improprio e di un'attendibilità che non dovrebbero avere. Così accade sovente che l'iscrizione della notizia di reato o l'informazione di garanzia acquisti valore di accusa, la formulazione dell'imputazione quello di condanna, la mi-

sura cautelare quello di pena, la sua revoca quello di un'assoluzione. Il fenomeno distortivo è ancor più accentuato di quanto non accada in altri sistemi imperniati su una fase istruttoria: in questi, infatti, si rischia di dare definitiva attendibilità ad atti istruttori comunque destinati ad essere posti a fondamento della pronuncia finale; nel nostro, invece, vengono percepiti come prove atti di indagine che sono, di regola, banditi dal materiale utilizzabile per la decisione.

Ma l'incolmabile *spread* tra la velocità dell'informazione e la velocità della giustizia causa anche una distorsione nel rapporto tra fonti giudiziarie e giornalisti. I limiti di segretezza e i divieti di pubblicazione, che tutelano l'esigenza di "copertura" delle fasi iniziali delle indagini, subiscono non sostenibili pressioni da parte dei massmedia: sui protagonisti e sulle comparse del procedimento penale – magistrati, polizia giudiziaria, personale ausiliario, parti, avvocati, consulenti, testimoni – si scaricano le incalzanti sollecitazioni dei giornalisti alla bulimica ricerca di informazioni sui primissimi passi del procedimento penale, in genere vissuti e offerti come il naturale seguito di inquietanti cronache di nera. Non di rado, peraltro, sono gli stessi detentori della notizia, gli inquirenti, a fornirle per giustificare o magnificare il proprio operato e per accreditare la propria linea di azione. Si è così instaurato un reticolo carsico di reciproche compiacenze tra uffici giudiziari, organi di polizia giudiziaria o, molto più raramente, studi legali, da un lato, e testate giornalistiche, dall'altro.

Questo reticolo carsico – combinato con l'inadeguata preparazione specialistica, salvo lodevolissime eccezioni, degli operatori dell'informazione e con le spietate leggi del mercato – finisce non soltanto per indurre l'opinione pubblica a improprie anticipazioni di giudizio, ma ne condiziona anche il segno.

L'indiscrezione giudiziaria, infatti, non è mai disinteressata. Con essa l'inquirente persegue quanto meno un obiettivo di autolegittimazione o di assicurazione della collettività in ordine all'efficacia dell'azione repressiva: fatalmente si lasciano passare le sole informazioni funzionali allo scopo. Sarebbe per questo fortemente auspicabile che i "beneficiari" dell'indiscrezione esercitassero un raddoppiato spirito critico sulle notizie a loro non disinteressatamente elargite. E invece in genere i giornalisti, soprattutto per l'inadeguato bagaglio tecnico-giuridico, si limitano a "girarle" all'opinione pubblica. La carenza di specializzazione professionale, infatti, determina una subalternità del controllore rispetto al controllato: la notizia viene ovviamente passata al giornalista corredata di didascalia esplicativa, come se portasse attaccato il cartellino indicante il suo significato probatorio; più precisamente, il significato probatorio ad essa assegnato dal "confidente". E quand'anche per capacità e per scrupolo professionale il giornalista volesse sottoporre ad un rigoroso vaglio l'informazione ricevuta, difficilmente potrebbe consentirselo. Il rischio incombente è quello, per dirla in gergo giornalistico, di "bucare la notizia", poiché l'operatore dell'informazione sa che se si astiene dal pubblicarla subito per vagliarne il fondamento ed incrociarla con altri dati e con altre fonti, non altrettanto farà il collega della testata concorrente. L'intonazione della cronaca giudiziaria, per questa dipendenza dalla fonte, che è quasi sempre l'autorità inquirente, finisce quindi per avere tendenzialmente un segno colpevolista.

3. La cronaca giudiziaria, quasi sempre proseguimento della cronaca nera e come questa spesso incalzante e sensazionalistica, può esercitare una influenza anche sui protagonisti del procedimento penale.

Si suole ripetere che il giudice dovrebbe trovare nella sua professionalità gli anticorpi che lo difendono da condizionamenti psicologici e cognitivi. A parte che questa rassicurazione non opera con riguardo ai giudici non togati, è difficile ipotizzare che il giudice professionale rimanga refrattario ad ogni contaminazione mediatica. Certo è difficilissimo stabilire se e in che misura ciò sia capitato nel caso concreto; e, quand'anche si disponesse di affidabili indizi in tal senso, l'istituto della rimessione del processo sarebbe strumento quasi sempre imbelle, avvenendo in genere l'ipotizzato condizionamento su scala nazionale e, come tale, non risultando scongiurabile con una mera traslazione geografica del processo. Tuttavia arrivare a pensare, come alcune volte ha ritenuto la Cassazione, che la "sedimentazione" psicologica di una cronaca giudiziaria pressante ed orientata, spesso arricchita di interviste all'imputato ed ai testimoni, sia per il giudice pari a zero perché ormai la grancassa mediatica è fenomeno ricorrente a cui questi si sarebbe assuefatto con un effetto di "mitridatizzazione" immunizzante, appare eccessivo. Se il codice (art. 147 co. 1 NAtt Cpp) considera l'ipotesi che dalla semplice ripresa radiofonica o televisiva del dibattimento possa derivare pregiudizio alla decisione, si deve ammettere che ben più alto sia il rischio che una tale influenza possa essere esercitata da rappresentazioni meno dirette e fedeli di un'attività di indagine, a cui il giudice non ha neppure partecipato.

Riscontrato e denunciato dalla stessa Corte di cassazione è, invece, il condizionamento che esercita sugli organi inquirenti l'incontenibile impazienza con cui gli organi di informazione raccolgono bulimicamente notizie per cercare di individuare un colpevole o comunque per ipotizzare la soluzione del caso. Nella letteratura scientifica si parla in simili evenienze di "tunnel vision", cioè dell'incapacità di valutare con la necessaria obiettività e ponderazione gli elementi disconfermativi della pista investigativa imboccata. Fenomeno tanto più preoccupante, quando le indagini si sono frettolosamente orientate sulla spinta di una pressione mediatica che pretende subito una risposta purchessia all'ansia collettiva di individuazione dei responsabili di fatti che hanno suscitato allarme o sconcerto, per non parlare poi dei casi in cui si siano incanalate lungo la via tracciata da sbrigative inchieste mediatiche che, battendo facili scorciatoie, prospettano convincenti conclusioni.

Probabilmente ancor più insidioso, tuttavia, è il condizionamento che una enfatica e martellante narrazione giudiziaria può esercitare nei confronti delle persone informate sui fatti. Gli studi di psicologia della memoria hanno da tempo appurato che tutto ciò che accade tra un accadimento percepito ed il momento della sua rievocazione influenza la memoria: le suggestioni post-evento vanno ad arricchire il bagaglio mnestico coordinandosi in modo solidale e imponendo una nuova coerenza agli elementi originari, senza che vi sia la possibilità per il soggetto di distinguere le eventuali sopravvenienze spurie, anche ove venisse invitato a farlo. La cronaca delle prime risultanze investigative, le interviste rilasciate dallo stesso o da altri testimoni, le congetture mediatiche sulla dinamica dei fatti costituiscono tutti input inconsapevolmente

assorbiti e “metabolizzati”, che finiscono sovente per rimodellare il ricordo. Il testimone subisce una sorta di inintenzionale “subornazione mediatica”.

Un tale effetto perturbativo ci sembra persino più grave di quello riguardante il giudice e gli inquirenti, perché in quest’ultima evenienza si può fare affidamento, in via preventiva, sul riparo offerto dalla loro professionalità e, in via posticipata, sul controllo di altri magistrati. Nell’ipotesi di creazione del ricordo, invece, non ci sono rimedi, rivelandosi impotente anche il più efficace strumento maieutico attualmente conosciuto: l’esame incrociato. Mentre nella subornazione in senso proprio, infatti, il teste è consapevole di rievocare infedelmente le circostanze per sottrarsi ad una minaccia o per conseguire un vantaggio, e una incalzante *cross examination* potrebbe disvelare contraddizioni, omissioni, esitazioni, nella “subornazione mediatica” il teste riferisce quello che pensa essere il suo effettivo ricordo, che invece si è formato con materiale apocrifo ormai irreversibilmente impastato con l’originaria traccia mnestica: nessun contraddittorio riuscirà ad aprire breccie in questo prodotto, spurio sì, ma percepito e offerto dal teste in perfetta buona fede come vero. Anzi, la formazione dialettica della prova, in tal caso, non soltanto risulterebbe priva di efficacia maieutica, in quanto non più in grado di far risalire il percorso rievocativo del teste alle genuine percezioni originarie, ma conseguirebbe il risultato, epistemologicamente fuorviante, di convalidare l’elaborazione “postuma” del ricordo.

4. L’influenza che il “fattore mediatico” esercita sulla giustizia penale e sulla sua percezione sociale tende poi ad amplificarsi se dalla cronaca giudiziaria in senso stretto – intesa cioè come cronaca degli sviluppi del procedimento penale – si passa alla narrazione di tutto ciò che è collegato con l’accertamento dei reati. Il rapporto della giustizia penale con i mezzi di comunicazione, e quindi con la collettività, non si esaurisce con il resoconto giudiziario: tra giustizia e media si è da tempo instaurato un processo osmotico multiforme, intessuto di relazioni aventi natura, significato ed effetti diversissimi, di cui non sempre è agevole cogliere le specifiche connotazioni: le interviste a conoscenti o parenti dell’accusato o della vittima; i filmati-*highlights* predisposti dagli organi di polizia, anche tramite un montaggio ad arte, per promuovere un’operazione investigativa; le conferenze stampa degli organi inquirenti o, talvolta, dei questori; le dichiarazioni rilasciate dall’indagato, dalla vittima o dai loro avvocati; il *talk show* in cui spesso improbabili esperti ricostruiscono movente e dinamica del delitto; l’imitazione fonica di una intercettazione; la studiata sintassi delle immagini che compone in un’unica sequenza il luogo del delitto o un arresto e segmenti di vita della vittima o del presunto autore del reato; il reportage di una inchiesta giornalistica; la raccolta delle voci correnti nel contesto sociale dei protagonisti del fatto di reato; una sorta di aula mediatica in cui raccogliere dati e analisi per ricostruire accadimenti e accertare responsabilità di presunta rilevanza penale. Si assiste quotidianamente ad un frenetico rimbalzo multimediale di fatti, dichiarazioni, fotografie, filmati e giudizi che precipita l’opinione pubblica in un vortice di notizie e di immagini, che non riesce ad offrirle alcun affidabile strumento di valutazione critica. Il messaggio comunicativo riguardante la repressione dei reati si è ormai sfrangiato in un guazzabuglio mediatico, sovraccarico di notizie e infecondo di conoscenza, nel quale è persino difficile operare



distinguo, essendo spesso comuni il mezzo di comunicazione, il lessico, i soggetti e i fatti. Pur con la consapevolezza che è molto difficile tracciare linee di demarcazione tra le varie modalità comunicative, è tuttavia opportuno distinguere l'informazione sull'attività giudiziaria da quella sui fatti oggetto dell'attività giudiziaria, ed entrambe dall'allestimento di una specie di tribunale mediatico che si ripropone di accertare i fatti *coram populo*).

A differenza di quest'ultimo pericoloso irrocervo comunicativo, infatti, le prime due sono espressioni del diritto di cronaca.

Per quanto simili, o comunque assimilate nella comune percezione, la cronaca riguardante gli atti del procedimento penale e quella che riporta notizie collegate ai fatti che ne sono oggetto vanno tenute distinte. Non foss'altro perché solo la prima corrisponde di per sé ad un interesse pubblico; nel senso che riferire come viene resa giustizia è un valore di rilievo pubblico a prescindere dai fatti "incorporati" nell'atto giudiziario. Così che soltanto esercitando il diritto di cronaca giudiziaria in senso stretto si è *ipso facto* scriminati, ad esempio, per aver leso l'onorabilità o la *privacy* di un soggetto riferendo delle conoscenze acquisite dall'attività investigativa. Ma, pur avendo natura e valore diversi, i due fenomeni comunicativi spesso concorrono sinergicamente nella produzione degli effetti distorsivi di cui si è detto. Un "trailer" della polizia giudiziaria o un'intervista ad un testimone non si imprime meno nell'immaginario collettivo e in quello dei protagonisti processuali rispetto al racconto dell'attività giudiziaria svolta. E se a questo non si riconosce maggiore importanza ed affidabilità, molto dipende ancora una volta – spiace dirlo – dalla inadeguata preparazione specialistica della stragrande maggioranza degli addetti all'informazione giudiziaria. La scarsa padronanza giuridica induce il cronista giudiziario a riportare acriticamente i fatti che sono contenuti nell'atto del procedimento anziché a spiegare, svolgendo un ruolo di "mediatore tecnico" in grado di fungere da interfaccia tra l'azione giudiziaria e il cittadino, la valenza processuale dell'attività che si sta sviluppando. Il giornalismo giudiziario finisce sovente per trasmettere tantissime notizie e pochissima conoscenza in ordine alle cose della giustizia: il vero antidoto al segreto, infatti, non è l'accumulo delle notizie, ma l'intelligenza critica della vicenda giudiziaria. Quando vengono offerti tanti disordinati fotogrammi di un procedimento penale, senza spiegare come sono tra loro legati, che cosa *aliunde* significhino, le notizie "giudiziarie" si fondono e si confondono con quelle che, sui medesimi fatti, sono state raccolte con i più disparati strumenti e senza alcuna garanzia. Le innumerevoli informazioni casualmente affastellate finiscono per creare soltanto l'illusione di avere un'adeguata comprensione della vicenda giudiziaria. La collettività satura di notizie, ma povera di conoscenza, assuefatta e stanca, finirà per rinunciare ad esercitare qualsiasi discernimento critico e per affidarsi alla prima semplicistica chiave di lettura, soprattutto a quella che ricostruisce lo svolgimento dei fatti più in linea con le proprie aspettative e con la propria esigenza di rassicurazione, opterà per la versione che viene maggiormente incontro al suo bisogno di crederla vera, senza preoccuparsi del come si è arrivati a quella conclusione e di quali elementi di disconferma siano stati acquisiti e di quali verifiche attendono l'interlocutorio risultato.

Nei casi giudiziari di grandissimo clamore, poi, la babele delle notizie riguardanti l'accertamento dei reati si fa ancora più frastornante per un deleterio e sempre più invadente fenomeno che ha poco a che fare con l'informazione, ma che rientra pur sempre nel malmessso recinto semantico della mediatizzazione della giustizia. Alludiamo alla tendenza a riprodurre sul proscenio televisivo liturgie e terminologie della giustizia ordinaria, imitandone cadenze e passaggi procedurali per ostentare all'opinione pubblica i risultati di una tale messa in scena. Questa espressione della comunicazione sociale può rivestire format differenti nel palinsesto televisivo, dall'*infotainment* alla *docufiction*, al *talk-show* e ad altre forme di ibridazione di generi che, miscelando gli elementi dell'informazione, dell'inchiesta, dello spettacolo, del dibattito, della *fiction*, intendono proporsi come strumento per fare chiarezza in ordine alle responsabilità di gravi delitti, di fronte al "popolo telespettatore". Si crea così un'aula mediatica che si costituisce come foro alternativo.

In effetti, le suggestioni, le possibilità di confusione e di commistione non sono poche, perché entrambe queste attività – quella del giudice e quella dell'operatore dell'informazione che allestisce la mimesi giudiziaria – apparentemente tendono al medesimo fine, cioè a ricostruire un accadimento passato attraverso tracce, testimonianze, dichiarazioni, cose del presente. Bisogna, però, cercare di tenere sempre ben distinti i due fenomeni, perché sono sostanzialmente diversissimi: il processo giurisdizionale ha un luogo deputato, il processo mediatico nessun luogo; l'uno ha un itinerario prestabilito, l'altro nessun itinerario prestabilito; l'uno un tempo (finisce con il giudicato), l'altro nessun tempo; l'uno è celebrato da un organo professionalmente attrezzato, l'altro può essere "ufficiato" da chiunque. Ma vi sono anche differenze meno evidenti e più profonde. Il processo giurisdizionale seleziona i dati su cui fondare la decisione; il processo mediatico raccoglie ogni conoscenza che arrivi ad un microfono o ad una telecamera: non ci sono testi falsi, non ci sono domande suggestive, tutto può essere utilizzato per maturare un convincimento. Il primo, intramato di criteri di esclusione, è un ecosistema chiuso; il secondo invece è aperto, conoscendo soltanto un bulimico principio inclusivo; la logica dell'uno è una logica accusatoria, quella dell'altro, inquisitoria. Nel primo ci sono parametri di valutazione, frutto della secolare sedimentazione delle regole di esperienza; nel secondo, invece, valgono l'intuizione, il buon senso, l'emotività. Il processo giurisdizionale obbedisce alla logica del probabile, il processo mediatico a quella dell'apparenza. Nell'uno, la conoscenza è funzionale all'esercizio del potere punitivo da parte dell'organo costituzionalmente preposto; nell'altro, serve a propiziare, e spesso indurre, un convincimento collettivo sulle responsabilità di fatti penalmente rilevanti. Nel primo, il cittadino è consegnato al giudizio dei soggetti istituzionalmente deputati ad amministrare giustizia; nel secondo, alla esecrazione della "folla" mediatica.

Ma le macroscopiche differenze doverosamente sottolineate non possono cancellare un dato di realtà: anche questi allestimenti paraprocessuali, anzi, soprattutto questi in-formano l'opinione pubblica nel senso etimologico del termine, cioè tendono a dare forma alle idee di chi ad essi assiste, modellandole secondo una certa impronta.

È innegabile, infatti, che, nonostante le differenze siderali tra l'informazione giu-

diziaria e il processo mediatico, non sempre l'utente riesce a distinguere i due fenomeni, e a coglierne i diversi significati, le diverse garanzie e il diverso grado di affidabilità. Ed anzi, quando li si pone a confronto, è il processo ordinario e il suo prodotto, la sentenza, a risultare spesso meno comprensibili e meno "veri". Si registra, cioè, una certa insofferenza per la giustizia istituzionale, intessuta di regole e di limiti, a fronte del presunto accesso diretto alla verità, che sembra assicurato dall'avvicinamento di un microfono o di un obiettivo alle fonti. Liberata da ogni forma del procedere, quella fornita dai mass media sembra l'unica verità immediata. E con ciò si sconfinava nell'osimoro, trattandosi invece della verità mediata per definizione e per eccellenza.

L'insidiosa idea, sottesa a questo *favor* per il processo celebrato sui mezzi di informazione, è che il miglior giudice sia l'opinione pubblica. Un'idea più di ogni altra causa in grado di corrodere il bene prezioso della fiducia dei cittadini nella giustizia amministrata dai giudici.

5. Si deve conclusivamente prendere atto che la cronaca giudiziaria, per i suoi attuali limiti e per il poliforme e scomposto universo mediatico in cui è destinata ad operare, risulta gravemente inadeguata al compito che la Costituzione le assegna. Peggio, non di rado si registra una preoccupante eterogenesi dei fini.

Non esistono rimedi risolutivi, ovviamente, essendo il fenomeno della cronaca giudiziaria strettamente interconnesso alle "regole" che governano oggi la comunicazione sociale. Altrettanto certamente, però, si possono indicare le condizioni in grado di favorire il maturare di un'informazione giudiziaria all'altezza della sua importantissima funzione. Pensiamo soprattutto a quelle di carattere normativo e deontologico-professionale.

È innanzitutto importante che siano nitidi i limiti relativi all'*an* e al *quomodo* dell'informazione giudiziaria: non si tratta di una mera opera di perimetrazione operativa, ma di un necessario presupposto per un suo innalzamento qualitativo, perché in presenza di limiti chiari e rispettati ad affermarsi sarà la cronaca di migliore fattura, non lo scoop frutto di indebite cointeressenze tra operatori dell'informazione e operatori della giustizia.

Sul piano legislativo sarebbe da realizzare un'attenta opera di manutenzione dell'attuale disciplina normativa, soprattutto in una prospettiva di più inequivoca e ben presidiata separazione tra ciò che deve rimanere segreto e ciò che può essere divulgato, in modo tale che il cronista rispetti il segreto e, questo caduto, possa dispiegare pienamente il suo diritto di informarsi e di informare.

Anzitutto, si dovrebbe procedere ad una meditata delimitazione dell'area coperta del segreto: oltre agli atti di indagine della p.g. e del p.m. e agli atti di richiesta e di autorizzazione con finalità investigative (di recente inseriti nella previsione dell'art. 329 Cpp dal d. lgs. 29.12.2017 n. 216 ancora non entrato in vigore), si dovrà senz'altro prevedere che anche la richiesta di misura cautelare e l'ordinanza cautelare prima della sua esecuzione o della sua notificazione debbano essere coperte dal segreto. Sarà bene poi scegliere il regime che debbono seguire atti che o per essere collegati alle indagini

(iscrizione della notizia di reato, informativa di p.g.) o per una loro carica gratuitamente stigmatizzante (informazione di garanzia) potrebbe essere opportuno includere nell'area della riservatezza investigativa.

Per contro, sarebbe estremamente auspicabile rimuovere la restrizione imposta al diritto di cronaca rispetto agli atti non più segreti: il legislatore farebbe bene ad abbandonare la distinzione – operata dall'art. 114 Cpp – tra atto (non pubblicabile) e contenuto (pubblicabile), foriera di opacità informativa, senza essere efficace baluardo di eugenetica decisionale. Una norma che ritiene lecita la pubblicazione di un atto se si omette di usare i caporali e sostituisce alcune parole con i rispettivi sinonimi, mentre la considera illecita se riporta un rigo virgolettato sospinge l'operatore all'espedito e all'ambiguità. Bisognerebbe dissolvere questa penombra giuridica in cui è premiata la callidità e non l'intelligenza critica, né la sapienza informativa del cronista.

Una volta tracciata una netta linea di confine per separare ciò che è segreto e non pubblicabile da ciò che non è segreto e pubblicabile si dovrebbe dare effettività e credibilità alla scelta compiuta, presidiando efficacemente il rispetto del segreto e facendo in modo che l'accesso alla conoscenza di ciò che è pubblicabile sia un diritto, anziché una fortunosa eventualità.

Sotto il primo profilo, delle due mura di cinta concentriche poste a protezione del segreto – il divieto di rivelazione e il divieto di pubblicazione – la seconda appare una dogana incustodita tanto è irrisorio il pedaggio imposto a chi l'attraversa illegalmente. Innalzare la pena comminata dall'art. 684 Cp non è peraltro l'unica strada: possono essere previste pene interdittive, sanzioni reputazionali, misure amministrative. Non si tratta soltanto di poter far affidamento su risposte punitive dal maggior effetto deterrente, ma anche di superare l'attuale imbarazzante immagine di un ordinamento che, mentre pone un divieto, sembra strizzare l'occhio agli eventuali trasgressori.

Sotto il secondo profilo, si deve prendere atto che l'art. 116 Cpp, pur astrattamente idoneo ad aprire al giornalista le porte di accesso agli atti non più segreti, è norma applicata male e in modo piuttosto arbitrario. Al giornalista non viene, in genere, garantito il diritto alla conoscenza dell'atto non più segreto; la circostanza che poi talvolta ciò eccezionalmente avvenga è evenienza persino peggiore, perché la disparità di trattamento sovente nasconde corsie privilegiate e strumentali concessioni.

Sarebbe allora necessario prevedere espressamente che tutta la documentazione divulgabile sia anche liberamente accessibile al giornalista – in linea con i principi 4 e 5 enunciati nella Raccomandazione (2003)<sup>13</sup> del Consiglio d'Europa – per evitare collegamenti "carsici" tra operatori della giustizia e operatori dell'informazione, sempre sintomatici di non disinteressate compiacenze.

Disegnati più nitidi e ben presidiati confini alla cronaca giudiziaria, si dovrebbe provare ad apprestare *guard-rail* normativi per quanto riguarda le sue modalità di esplicazione.

Se il collegamento dell'art. 21 Cost. con l'art. 101 Cost. consente di affermare che il nostro ordinamento non può rinunciare all'informazione giudiziaria, quello con gli artt. 2, 24, 27 e 111 Cost. dà ineludibili indicazioni in ordine al *quomodo* del suo esercizio.

Anzitutto, la cronaca giudiziaria non deve svolgersi con modalità espressive, intonazione, contenuti allusivi o assertivi tali da pregiudicare il diritto di difesa, la presunzione di non colpevolezza, il principio del contraddittorio, l'imparzialità del giudice. Il rispetto di questi valori, come la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte ribadito, costituisce il limite oltre il quale l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria – pur fondamentale per uno Stato democratico – non si deve spingere, essendo inammissibile che in nome della trasparenza si renda il processo penale non equo ai sensi dell'art. 6 Cedu. Come pure, si va tardivamente, ma sempre più decisamente affermando nel nostro sistema l'esigenza che il faro di luce che la stampa getta sulla vicenda processuale non possa essere occasione e pretesto per rovistare, senza alcuna necessità per la comprensione dello sviluppo del procedimento penale, anche in ambiti che dovrebbero restare nell'ombra perché coperti dal diritto costituzionale di ciascuno alla propria riservatezza e alla propria reputazione (art. 2 Cost.). Si è recentemente mosso in questa direzione il d. lgs. 216/2017 che, con intendimenti condivisibilissimi, ma mediante soluzioni normative piuttosto discutibili, ha inteso rendere illegittima la prassi di dare in pasto alla morbosa curiosità del pubblico notizie rimaste impigliate nella rete di una intercettazione telefonica, ma del tutto estranee alle indagini.

Sarebbe auspicabile, dunque, che il legislatore in attuazione dei menzionati principi costituzionali erigesse robusti argini, processuali e sanzionatori, per scongiurare esondazioni del diritto di cronaca, lesive dei richiamati interessi fondamentali. Tuttavia, si tratterebbe di accorgimenti necessari sì, ma non risolutivi.

6. Nessuna riforma legislativa, infatti, potrebbe di per sé garantire una qualità costituzionalmente e convenzionalmente adeguata del giornalismo giudiziario, se non accompagnata da uno sviluppo della professionalità e della sensibilità deontologica degli attori della comunicazione e del processo.

Motivo di qualche fiducia, in un contesto culturale generalmente sconfortante, è la recente approvazione di un Testo unico dei doveri del giornalista (2016), alla cui stregua il giornalista è tenuto, tra l'altro: «ad evidenziare che ogni persona accusata di un reato è innocente fino alla condanna definitiva» e, in caso di notizia di assoluzione o di proscioglimento, a darne «sempre appropriato rilievo», aggiornando «quanto pubblicato precedentemente, in special modo per quanto riguarda le testate *on-line*»; «a rispettare il principio del contraddittorio delle tesi, assicurando la presenza e la pari opportunità nel confronto dialettico tra i soggetti che le sostengono»; «a curare che risultino chiare le differenze tra documentazione e rappresentazione, fra cronaca e commento, fra indagato, imputato e condannato, fra pubblico ministero e giudice, fra accusa e difesa, fra carattere non definitivo e definitivo dei provvedimenti»; «a rettificare, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività ed appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate»; ad accertare, «prima di pubblicare la notizia di un avviso di garanzia, che ne sia a conoscenza l'interessato» e ad informarne il pubblico se ciò non fosse possibile; «a verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti per accertarne l'attendibilità»; «a non accettare

condizionamenti dalle fonti per la pubblicazione o la soppressione di una informazione». Si tratta di canoni fondamentali per una informazione giudiziaria all'altezza della sua delicata e insostituibile funzione. Sarebbe illusorio attribuire a tale documento potenzialità palinogenetiche, gli abiti culturali non si dismettono e non si indossano con la rapidità di quelli dell'abbigliamento quotidiano; ma sarebbe anche ingeneroso non apprezzare non solo lo sforzo della categoria di darsi regole ma, e forse ancor più, la consapevolezza della loro indifferibilità. Questi importanti dettami, che postulano una più robusta preparazione tecnico-specialistica, cominceranno a circolare sempre più diffusamente nelle "arterie" della professione.

Anche dalla magistratura è negli ultimi tempi più avvertita l'esigenza di governare il rapporto dei magistrati con i media. Una sensibilità già emersa a livello europeo in un primo fondamentale report dell'*Encj* (*European Network of Councils for the Judiciary*), dedicato appunto a *Justice, Society and the media* (2012), nel quale si esclude che la magistratura – come tradizionalmente si dice – debba parlare soltanto con le sue decisioni sapendo che i media disinformano il pubblico, si esprimono raccomandazioni affinché i singoli ordinamenti prevedano corsi di formazione per magistrati al fine di affidare loro il compito di comunicare la giustizia persino attraverso i social media e coinvolgano anche magistrati nella formazione dei giornalisti giudiziari. Sul tema l'*Encj* è recentissimamente tornato (*Public Confidence and the Image of Justice, Report 2017-2018*), sviluppando quelle raccomandazioni e opportunamente sottolineando come migliorare la comunicazione giudiziaria significhi migliorare la fiducia dei cittadini nella giustizia.

È di questi giorni, poi, a dimostrazione di quanto il problema sia sentito, l'approvazione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura delle "Linee-guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di un'informazione pubblica efficace e di una corretta comunicazione istituzionale" (delibera del Plenum del 21 giugno 2018). Un documento importante che, muovendo dalla condivisibile premessa che «la trasparenza e la comprensibilità dell'azione giudiziaria sono valori che discendono dal carattere democratico dell'ordinamento e sono correlati ai principi d'indipendenza e autonomia della magistratura nonché a una moderna concezione della responsabilità dei magistrati», ha inteso tracciare «linee d'indirizzo ispirate dalla convinzione che trasparenza e comprensibilità della giurisdizione non confliggono con il carattere riservato, talora segreto, della funzione e che esse anzi, «correttamente interpretate, aumentano la fiducia dei cittadini nella giustizia e nello Stato di diritto, rafforzano l'indipendenza della magistratura e, più in generale, l'autorevolezza delle Istituzioni».

Nel documento vengono prospettate importanti direttive deontologiche riguardanti sia gli uffici requirenti che quelli giudicanti. Ai primi, ad esempio, si raccomanda di bandire «ogni rappresentazione delle indagini idonea a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate»; di costruire le relazioni con i media sulla base del reciproco rispetto e della parità di trattamento, evitando «canali riservati e ogni impropria rappresentazione dei meriti dell'azione dell'ufficio e dei servizi di polizia giudiziaria»; di fornire un'informazione «rispettosa delle decisioni e del ruolo del giudice».

Agli uffici giudicanti si raccomanda, tra l'altro, di dare notizia della decisione, contestualmente o immediatamente dopo la deliberazione, con un *abstract* «consistente nell'illustrazione sintetica (di regola 6 righe al massimo), con linguaggio semplice, chiaro e comprensibile, delle statuizioni decisorie e delle ragioni delle stesse»; di affidare «la selezione e la rielaborazione tecnica della notizia» al responsabile per la comunicazione; di trasmetterla «agli organi d'informazione e ai media». Naturalmente, preconditione essenziale affinché si possa conseguire un'adeguata applicazione di queste e delle altre indicazioni, è che si abbia cura – si legge nel documento approvato dal C.S.M. – di organizzare «specifici e non facoltativi percorsi di formazione per i magistrati, aperti al confronto interdisciplinare e alla partecipazione di esperti esterni».

Non v'è dubbio che questo autorevole compendio di regole sia in grado, se le prescrizioni che vi sono contenute saranno osservate, di migliorare la comunicazione istituzionale e la stessa cronaca giudiziaria, non foss'altro per la prevista «parità di trattamento degli organi di informazione», da conseguire anche ricorrendo a strumenti web e social. Scrupolosamente applicato, il principio dovrebbe disboscare la rete di rapporti privilegiati tra organi di stampa e uffici giudiziari. La fonte dell'informazione ufficiale dovrebbe altresì garantire notizie più affidabili e meno tendenziose. L'importante, però, è che sia concorrentemente garantito l'accesso degli operatori dell'informazione a tutti gli atti non coperti dal segreto, come sopra precisato. Perché se, in forza degli ostacoli di fatto o giuridici a tale accesso, si finisse per riconoscere alla magistratura un sostanziale monopolio dell'informazione, si determinerebbe una burocratizzazione della notizia e un appiattimento del resoconto giudiziario. Per quanto le linee guida si siano impegnate nel delimitare il potere dei magistrati di stabilire *cosa* e *quando* comunicare, questa scelta resta largamente – e non poteva essere altrimenti – nella loro discrezionalità. Senza un concorrente diritto degli operatori dell'informazione di puntare i riflettori su ciò che resta sepolto nelle segreterie e nelle cancellerie degli uffici giudiziari avremmo l'anomalia di un soggetto controllato che sceglie tempi e oggetto del controllo.

7. Più che continuare con l'elencazione dei fattori che possono favorire un recupero di credibilità e di affidabilità dell'informazione giudiziaria, è importante sottolineare quanto tale recupero sia ad un tempo realisticamente difficile e democraticamente imprescindibile e urgente. La difficoltà non deriva soltanto dal fatto che, per attuarlo, dovrebbero ricorrere condizioni normative, professionali, deontologiche di non facile realizzazione, ma dalla circostanza che la buona informazione sarà fatalmente perdente nella competizione con il sensazionalismo e le semplificazioni di quella cattiva, che più dell'altra offre notizie "in tempo reale", prive di ogni problematicità e opportunamente caricate da un punto di vista emotivo. Capita per l'informazione qualcosa di simile a ciò che capita per la politica: il lettore e l'elettore vogliono soltanto e subito notizie semplici e rassicuranti.

Eppure sarebbe molto importante avere una informazione giudiziaria "costituzionalmente adeguata", non soltanto perché assolverebbe alla funzione che le è propria

di consentire un controllo democratico sull'amministrazione della giustizia. Una narrazione giudiziaria autorevole restituirebbe autorevolezza anche alla giustizia, riuscendone a rappresentare la complessità, l'affidabilità, l'insostituibilità. E la fiducia del popolo nella giustizia resa in suo nome è un fattore insostituibile di coesione sociale, tanto più democraticamente prezioso di questi tempi.

Nelle democrazie moderne, e negli ultimi decenni nel nostro Paese in modo particolare, abbiamo registrato un'inarrestabile supplenza della magistratura rispetto a decisioni che eccedono la sua fisiologica competenza (questioni di carattere politico, etico, economico, ambientale, religioso).

Non è certo fenomeno né positivo, né da sottovalutare, perché quella stessa indipendenza che si vuole sacrosantamente assicurata al giudice affinché non debba rispondere ad alcuna maggioranza politica, culturale o d'opinione che sia, lo rende costituzionalmente inidoneo a compiere scelte demandate ad altre autorità politicamente responsabili. Questa ipertrofia giudiziaria, che quasi per una legge fisica è conseguita ad un indebolimento degli altri poteri e delle altre istituzioni dello Stato di diritto costituisce una degenerazione che si deve affrontare con gli strumenti della democrazia mediante una riallocazione delle decisioni nelle sedi costituzionalmente proprie. Ma sarebbe nefasto pensare che possa essere contrastata con una disfunzione di segno contrario: si allude al fenomeno della sfiducia nella giustizia da parte della collettività. Fenomeno che non sembra conoscere remissione.

Si tratta di due patologie che non si elidono, ma che si pongono l'una in perversa sinergia con l'altra. Se quello stesso potere giudiziario a cui è stata progressivamente affidata la soluzione dei problemi che la politica non sa o non vuole risolvere perde definitivamente credibilità, la società resta pericolosamente priva di punti di riferimento condivisi. Un pericolo per nient'affatto remoto: non è un incendio al di là del fiume. Potremmo presto assistere allo smantellamento dell'ultima bitta a cui la società "liquida" ha sinora ancorato le sue insicurezze e le sue ansie: la stessa evoluzione che, per il declino dei poteri e delle istituzioni competenti, ha portato alla pan-giuridicizzazione della vita sociale, schiuderebbe orizzonti per nulla rassicuranti alla ricerca di un'autorità che sappia imporre le sue regole.

Non sfugge il rischio che si annida in una tale situazione: i cittadini potrebbero essere indotti a rivolgersi ad altri poteri (politici, economici, corporativi, se non, talvolta, criminali), ai loro occhi più affidabili e forti, per la soddisfazione delle loro rivendicazioni e per la tutela dei loro interessi. China quanto mai democraticamente scivolosa per uno Stivale come il nostro, sempre così pronto a calzare il piede dell'uomo della Provvidenza.